



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA PATRIMONIO CULTURALE

Adesione catalogo ACNP e fatturazione elettronica

L'Università è obbligata ad emettere fattura quando svolge attività commerciali, attività cioè svolte nei confronti di soggetti esterni, a titolo oneroso e in regime di diritto privato. Se svolge le attività commerciali a favore di altre Pubbliche Amministrazioni è obbligata ad emettere fattura elettronica.

L'Università **non deve emettere fattura** quando svolge **attività istituzionali** a fronte delle quali rilascia solo note contabili (che equivalgono a ricevute). E' questo il caso delle attività connesse alla gestione del Catalogo ACNP.

L'art. 1 comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n.244, che ha stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica, prevede che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, anche sotto forma di *nota*, conto, parcella e simili".

Nell'articolo su citato il riferimento alla "nota" è tratto dall'art. 21, comma 1 del DPR 633/1972, che disciplina la fatturazione delle operazioni imponibili e sta ad indicare semplicemente che non ha rilevanza il nome che viene attribuito al documento (che può presentarsi anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili), purché si possa considerarlo ai fini fiscali come una fattura e quindi dovrà riportare gli elementi essenziali richiesti sempre dall'art.21 al successivo comma 2 (rif. "Imposta sul valore aggiunto" autore Renato Portale ed. Il Sole 24 ore 2013, pag. 929). Ai fini fiscali **la nota contabile o mera ricevuta non è una fattura né può essere considerata tale**. A conferma di quanto rappresentato, il tracciato .xml, previsto per la fattura elettronica, non riporta la nota contabile/ricevuta tra i valori ammessi per la compilazione del campo obbligatorio 2.1.1.1 <Tipodocumento>.

In funzione delle considerazioni appena esposte, **le note emesse dall'Università di Bologna per l'attività istituzionale di adesione al catalogo ACNP sono da ritenersi fuori dalla gestione della fatturazione elettronica, prevista dalla legge 244/2007.**